



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 338 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 25/06/2010

Oggetto: PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE, PRESENTATI AL COMUNE DI BOBBIO DALLA SOC. TERME DI BOBBIO VILLAGE S.R.L., IN LOCALITÀ SAN MARTINO DI BOBBIO. FORMULAZIONE PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata per la realizzazione di residenze e residenze turistico-alberghiere, presentati al Comune di Bobbio dalla soc. Terme di Bobbio Village s.r.l., in località San Martino di Bobbio. Formulazione parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota n. 2622 del 24/03/2010 (prot. prov.le n. 24679 del 25/03/2010) il Comune di Bobbio ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnici relativi a n. 2 Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata (PPIP), presentati dalla società "Terme di Bobbio Village s.r.l.", in località San Martino di Bobbio, per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e per l'acquisizione del parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008;
- i due PPIP riguardano la realizzazione di residenze e residenze turistico-alberghiere, ed interessano due comparti limitrofi, di seguito brevemente descritti:
 - comparto denominato "Lotto 1", interessante un'area classificata "Zona di sviluppo turistico termale (area 2)" (art. 34 del P.R.G., a seguito di variante adottata con atto del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2003 ed approvata con atto C.C. n. 21 del 28.4.2004), consistente nella realizzazione di residenze turistico-alberghiere (PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 23.4.2009);
 - comparto denominato "Lotto 2", interessante un'area sottoposta a Piano Generale di Zona (art. 6 del P.R.G.), classificata come "Zona di espansione residenziale" (art. 14 del P.R.G.), consistente nella realizzazione di residenze private (PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 23.4.2009);

Dato atto che:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla recente L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del comune di Bobbio è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto i due Piani Particolareggiati di cui trattasi rientrano nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che, come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con note del 17.08.2009, 26.04.2010 e 28.04.2010, il Comune di Bobbio ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e alla Sezione Provinciale di ARPA, con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione, nonché ad Enia s.p.a. per il rilascio del parere preliminare per le reti di acquedotto e fognatura;

Preso atto:

- del parere (in atti) rilasciato da Enia s.p.a. con nota del 27/05/2010 (trasmesso dal Comune di Bobbio con nota del 8/06/2010 - prot. prov.le n. 45066 del 10/06/2010);
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 31/05/2010 (prot. prov.le n. 43960 del 07/06/2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, con alcune osservazioni e prescrizioni riguardanti, in particolare, la protezione dei residenti dal rumore,

l'esclusione di attività insalubri e di quelle emissive, segnalando altresì la necessità di soluzioni idonee a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti;

- dei due pareri (in atti) trasmessi dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza, rispettivamente con nota del 3/06/2010 (prot. prov.le n. 44128 del 7/06/2010) relativamente al PPIP "Lotto 1", e con nota del 3/06/2010 (prot. prov.le n. 44130 del 7/06/2010) relativamente al PPIP "Lotto 2", che, concordando con le valutazioni di ARPA, formulano per entrambi i PPIP valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS con alcune osservazioni e prescrizioni riguardanti, in particolare, la protezione dei residenti dal rumore, l'esclusione di attività insalubri e di quelle emissive, segnalando altresì la necessità di soluzioni idonee a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti;

Ritenuto, con riguardo all'interferenza dei due Piani con la zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 (fascia di 150 m dalla sponda del Fiume Trebbia), di considerare esaustiva ed assorbente delle valutazioni consultive per gli aspetti paesaggistici di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi della previgente normativa, dal Comune di Bobbio in data 5.11.2009, n. 9062 (agli atti di questa Amministrazione), rispetto alla quale la Soprintendenza medesima, con nota 12.01.2010, comunicava di non rilevare gli estremi per esercitare il potere di annullamento, e pertanto divenuta pienamente efficace ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004;

Atteso che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva dei due Piani Particolareggiati scade il 06/08/2010, tenuto conto che gli ultimi pareri acquisiti da parte delle Autorità ambientali coinvolte nel procedimento sono stati quelli dell'Azienda U.S.L. e di Arpa, pervenuti tutti in data 07/06/2010;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica" cui si rinvia per quanto non richiamato espressamente nel presente provvedimento;

Considerato che, per quanto attiene al PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 23.4.2009, denominato "Lotto 1" (residenze turistico-alberghiere):

- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con una valutazione favorevole;

Considerato tuttavia che, per quanto attiene al PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 23.4.2009, denominato "Lotto 2" (residenze private), l'istruttoria svolta dal Servizio rileva quanto segue:

- l'intervento ricade in un'area a rischio di dissesto, in quanto sono presenti depositi caotici eterogenei ascrivibili ad un corpo di "frana quiescente di tipo complesso";
- il comma 7 lett. d) dell'art. 31 delle NTA del PTCP 2007 adottato, attualmente in regime di salvaguardia, subordina la realizzazione di interventi di nuova costruzione nelle aree di dissesto quiescente ad una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di una possibile sua evoluzione (analisi del rischio), da effettuarsi ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, ed in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle NTA del PAI;
- il lotto è una porzione di un comparto che deve essere assoggettato a Piano Generale di Zona secondo la perimetrazione tracciata nella tavola di PRG vigente, al fine di garantire la razionale e coordinata sistemazione della zona, delle infrastrutture e i perimetri dei singoli Piani urbanistici preventivi, così come puntualmente definito dal 2° paragrafo dell'art. 6 delle NTA del PRG medesimo;
- l'ultimo paragrafo del medesimo art. 6 di PRG, prevede che le zone interessate da fenomeni di dissesto (come nella fattispecie) vengano prioritariamente destinate all'uso pubblico e l'edificabilità sia possibile a seguito di adeguate valutazioni delle condizioni di pericolosità;

Rilevato che "lo scenario del dissesto provinciale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione" (art. 31, c.1, NTA del PTCP 2007);

Ritenuto pertanto, in attesa che il Comune di Bobbio svolga le analisi locali di approfondimento del rischio sopra descritte, nonché effettui la necessaria verifica di coerenza del PPIP con le previsioni urbanistiche del PRG vigente (che subordina l'attuazione dell'intervento di trasformazione alla predisposizione di un Piano Generale di Zona), di sospendere ogni determinazione in merito al PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 23.4.2009, denominato "Lotto 2" (residenze private), rinviando ogni valutazione di competenza provinciale, con riferimento sia alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006,

come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, sia al parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, all'acquisizione della documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche e degli approfondimenti tecnici richiesti;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;

- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Bobbio per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, dei due Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata (PPIP), presentati dalla società "Terme di Bobbio Village s.r.l.", in località San Martino di Bobbio, da realizzarsi nel Comune di Bobbio;
2. di esprimere, per quanto attiene al PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 23.4.2009, denominato "Lotto 1" (residenze turistico-alberghiere), tenuto conto dei pareri di ARPA e AUSL, e prendendo atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, con le motivazioni e le considerazioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
3. di esprimere, sul Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di cui al precedente punto 2., parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;
4. di sospendere, preso atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ogni determinazione in merito al PPIP adottato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 23.4.2009, denominato "Lotto 2" (residenze private), rinviando ogni valutazione di competenza provinciale, con riferimento sia alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, sia al parere sismico di cui all'art. 5 L.R. 19/2008, all'acquisizione della documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche e degli approfondimenti tecnici previsti dalla pianificazione provinciale (PTCP 2007) e comunale (PRG vigente del Comune di Bobbio), con le motivazioni e le considerazioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Bobbio;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Segretario Generale

FONTANA CARMELO

Provvedimento di verifica di assoggettabilità (di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - come codificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – art. 12)		
Pareri ambientali	MOTIVAZIONI	PARERE
<p>L'Autorità procedente (il Comune di Bobbio.) aveva attivato le procedure di valutazione ambientale prima della trasmissione del piano alla Provincia chiedendo pareri a vari enti. L'Autorità competente (la Provincia di Piacenza), considerati i contenuti del piano particolareggiato, ha preso atto dell'attività comunale, mediante la quale erano stati coinvolti: ARPA, AUSL, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio.</p> <p>Il piano trasmesso alla Provincia come appreso in un incontro con il Tecnico comunale e i progettisti era risultato sostanzialmente diverso da quello proposto in prima istanza agli enti ambientali in relazione a indicazioni puntuali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio così come si evince dagli elaborati di piano, pertanto è stato nuovamente richiesto il parere ad ARPA e AUSL che si sono espressi previo acquisizione del parere di ENIA (trasmesso per conoscenza anche ad ATO) e Autorizzazione di Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po. Non si è ritenuto di coinvolgere la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio in quanto si era già espressa in merito all'autorizzazione paesaggistica comunale n. 9062 del 5.11.2009 di cui all'art. 159 del D.lgs 42/2004 esplicitando che "...non sono stati riscontrati gli estremi per l'annullamento."</p>	<p>Valutati i contenuti del Rapporto ambientale sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale", preso atto che il piano particolareggiato</p> <ul style="list-style-type: none"> - da attuazioni ad una previsione vigente nel PRG 	<p>Si ritiene di escludere che il Piano particolareggiato di iniziativa privata, "Lotto 1- Residenze turistico alberghiere" presentato al Comune di Bobbio, debba essere assoggettato alla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 in quanto, dal Rapporto ambientale e dalla connessa attività istruttoria non è emersa la necessità di sviluppare ulteriori approfondimenti per quanto riguarda gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. Per quanto concerne il piano denominato "Lotto 2- Residenze private - si sospende ogni giudizio in tal senso poiché in tale area non si ritiene ammissibile alcun tipo di intervento edificatorio in quanto sono presenti depositi caotici eterogenei ascrivibili a un corpo di "frana quiescente di tipo complesso". L'eventuale realizzazione di interventi di nuova costruzione saranno quindi possibili solo a seguito di verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di una possibile sua evoluzione (analisi del rischio), ai sensi dell'art. 31 – commi 3, 4 e 5 delle NTA del PTCP 2007 adottato, in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle NTA del PAI. Per il medesimo lotto si formulano le seguenti prescrizioni.</p>
<p>Considerazioni :</p> <p>Per quanto concerne il lotto 2 – Residenze private:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessario che il Comune verifichi la coerenza con quanto disposto dal PRG - in quanto essendo l'area una porzione di una zona PZr doveva essere preventivamente definito il piano generale di zona così come sancito secondo la perimetrazione tracciata nella tavola di PRG al fine di garantire la razionale e coordinata sistemazione della zona, delle infrastrutture e i perimetri dei singoli Piani urbanistici preventivi, così come puntualmente definito dal 2° paragrafo dell'art. 6 delle NTA del PRG. Inoltre secondo quanto disciplinato dall'ultimo paragrafo, dello stesso articolo, le zone interessate da fenomeni di dissesto (caso in specie) dovranno essere, prioritariamente destinate all'uso pubblico e l'edificabilità sarà possibile a seguito di adeguate valutazioni delle condizioni di pericolosità. <p>Per quanto concerne entrambi i lotti</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' necessario portare a coerenza la denominazione dei lotti così come definiti in relazione (1R-01, pag 2) e la numerazione della cartografia (tav.1G-01) 		

Parere Sismico (di cui alla Legge Regionale del 30 ottobre 2008, n. 19 art. 5)
<p>Lotto 1 – Residenze Turistico alberghiere. -Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.</p> <p>Lotto 2 – Residenze private – Si sospende il parere per inadeguatezza degli approfondimenti tecnici prodotti.</p>